

## SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO

*Accordo Quadro (rep. 14698 del 04/08/2022) quadriennale, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, con tre operatori economici, finalizzato all'aggiudicazione di appalti specifici per l'affidamento del servizio complessivo di "Assistenza tecnica per l'attuazione del piano di interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 della Regione Campania" (CUP B61C24000300001 – CIG \_\_\_\_\_)*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**REGIONE CAMPANIA**

**CONTRATTO ATTUATIVO SPECIFICO**

**Linea di Attività \_\_ (CIG derivato \_\_\_\_\_ – CUP \_\_\_\_\_ – SURF \_\_\_\_\_)**

**TRA**

la Regione Campania (di seguito denominata Regione), Codice Fiscale 80011990639, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Isola C3 (IV piano) - Centro Direzionale di Napoli – 80143 – Napoli (di seguito, denominata Direzione Generale) \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia, n. 81, autorizzata alla firma del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita mediante il combinato disposto della \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_

**E**

la Società \_\_\_\_\_ (di seguito denominato Società), Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, Presidente e Legale Rappresentante della Società, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società medesima, sita in \_\_\_\_\_

(Oppure se persona diversa da legale rappresentante: autorizzato alla stipula del presente contratto giusta procura, rep. n. \_\_\_\_\_, redatta per atto pubblico da \_\_\_\_\_, Notaio in \_\_\_\_\_, iscritto nel Collegio di \_\_\_\_\_.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del \_\_\_\_\_ (documento n \_\_), ottenuta tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita iva n e numero R.E.A. \_\_\_\_\_.

Verificata, altresì, la richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., inoltrata dall'Ufficio Speciale "Grandi Opere" alla Banca Dati Nazionale Antimafia (prot. n \_\_\_\_\_).

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società, numero protocollo \_\_\_\_\_ - scadenza validità \_ - da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificato che il Direttore Generale della Direzione Generale ha attestato, con nota prot.\_\_\_\_\_, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e che, pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0,00 (zero).

(oppure **IN CASO DI RTI**: *personalizzare*)

#### PREMESSO CHE

- in relazione alla procedura di gara n. \_\_\_/A/202\_, la Direzione Generale ha sottoscritto l'Accordo Quadro (rep. \_\_\_ del \_\_/\_\_/202\_), di durata quadriennale, con i seguenti Operatori Economici:
  - \_\_\_\_\_;
  - \_\_\_\_\_;
  - \_\_\_\_\_;
- con Decreto Dirigenziale n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/202\_, la Direzione Generale ha proceduto, tra l'altro, a:
  - avviare il confronto competitivo con gli RTI aggiudicatari dell'Accordo Quadro rep. \_\_\_/202\_ per l'affidamento della Linea di Servizio \_\_ (CIG derivato LdS\_\_ - CUP LdS\_\_);
  - approvare il Piano di Fabbisogno (di seguito, Pdf), la Richiesta di Offerta (di seguito, RdO) nonché la modulistica necessari alla riapertura del confronto competitivo in questione;
  - precisare che l'incarico, da conferire all'aggiudicatario dell'AS, avrà una durata \_\_\_\_\_, decorrente dalla sottoscrizione del Contratto Attuativo Specifico (CAS), ed un corrispettivo pari all'importo dell'offerta;
- in data \_\_/\_\_/202\_, la Regione, mediante l'inoltro della RdO ha riaperto il confronto competitivo (proc. \_\_\_/AS/202\_), tra gli aggiudicatari dell'AQ, per l'affidamento della Linea di Servizio \_\_, come definita nel relativo Pdf, nel rispetto delle previsioni del Capitolato d'Appalto e del Disciplinare di Gara nonché di quanto indicato nella medesima RdO;
- con Decreto Dirigenziale n. \_\_ del \_\_/\_\_/202\_, l'US "Grandi Opere" (US 60.06) ha proceduto all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in questione alla Società/RTI "\_\_\_\_\_" per l'importo complessivo offerto pari ad € \_\_, oltre IVA;
- con Decreto Dirigenziale n. \_\_ del \_\_/\_\_/202\_, la Direzione Generale ha affidato alla Società/RTI la LdS \_\_ ed ha adottato l'impegno contabile a copertura dell'importo di aggiudicazione;
- ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, considerata la tipologia della fornitura, trattandosi di servizi di natura intellettuale anche se effettuati presso la stazione appaltante, non è necessario redigere il Documento di valutazione dei Rischi integrativo e, di conseguenza, non si prevedono costi aggiuntivi per la sicurezza da interferenze.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e conviene quanto segue.

#### Articolo 1 – Premesse.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione, tra cui, in particolare, il Capitolato d'appalto, il Disciplinare di gara, l'Accordo Quadro nonché l'Offerta Tecnica ed Economica,

pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la Direzione Generale, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle parti contraenti.

### **Articolo 2 - Norme regolatrici.**

L'esecuzione del presente Contratto Attuativo Specifico (di seguito, contratto) è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente contratto, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nel primo, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Direzione Generale, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente contratto.

Le clausole del presente contratto saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, la Società/RTI rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti Attuativi, la Direzione Generale, da un lato, e la Società/RTI, dall'altro, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

### **Articolo 3 – Consenso e oggetto del contratto**

Nell'ambito dell'Accordo Quadro rep. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/202\_\_ e del servizio di Assistenza Tecnica *“Assistenza tecnica per l'attuazione del piano di interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 della Regione Campania”* nel medesimo complessivamente previsto, la Regione affida alla Società/RTI, che accetta, la Linea di Servizio \_\_ *“\_\_\_\_\_”* di cui alla RdO, con annesso PdF, e relativa Offerta Tecnica presentata.

### **Articolo 4 – Durata del contratto**

L'incarico oggetto del presente Contratto ha una durata \_\_ (\_\_\_\_) mesi, a decorrere dalla data di stipula.

Resta ferma la facoltà della Regione di avvalersi delle seguenti facoltà:

- a) ai sensi dell'art. 76, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023, nel triennio successivo alla stipula del contratto originario, di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara;
- b) ai sensi dell'art. 120, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- c) ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023, di disporre la proroga

del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Le modifiche e/o integrazioni comportanti variazioni alle prestazioni da rendere, al cronoprogramma di attuazione, ai costi di progettazione, implicano l'aggiornamento del Piano delle Attività (di seguito, PDA) a cura della Società/RTI.

#### **Articolo 5 – Gruppo di Lavoro e Giornate Lavorative**

La Società/RTI si obbliga ad utilizzare il Gruppo di Lavoro (di seguito, GdL) per il corrispondente numero di giornate lavorative richieste nel Piano del Fabbisogno (PdF), secondo quanto riportato nella sottostante tabella:

<b>Profilo</b>	<b>Numero di risorse</b>	<b>Numero di giornate lavorative*</b>
<b>Manager</b>		( /00)
<b>Consulente senior</b>		( /00)
<b>Consulente Junior</b>		( /00)
<b>Specialista</b>		( /00)

(\*) *salva autorizzazione della Regione, per "giornata lavorativa" si intende una giornata lavorativa non frazionabile tra più componenti del GdL. Una prestazione lavorativa giornaliera frazionata tra più risorse, senza benestare regionale, non darà diritto a remunerazione*

La Società/RTI è, inoltre, obbligata a fornire le ulteriori risorse professionali proposte in sede di Offerta Tecnica (OT).

Tutte le risorse del GdL, sia in fase di presa in carico del servizio sia in corso di espletamento del medesimo in caso di integrazioni e/o sostituzioni, devono rispondere ai requisiti minimi previsti dall'art. 5 del Capitolato d'appalto.

Per tutta la durata contrattuale, ciascun componente del GdL deve essere esente da situazioni di conflitto di interessi ed, a tal fine, dovrà rilasciare, prima di assumere il proprio incarico e con l'impegno a tenervi fede per tutto il corso dell'incarico medesimo, apposita dichiarazione in tal senso, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella consapevolezza di quanto prescritto dagli artt. 73 e 76 del medesimo D.P.R..

Quale "Responsabile del servizio" (interlocutore unico della Regione per gli aspetti amministrativi nonché del rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali e amministrativi, senza diritto ad alcuna remunerazione aggiuntiva), la Società/RTI ha designato il \_\_\_\_\_.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività e nel limite del corrispettivo contrattuale, si potranno verificare necessità che potrebbero portare a variazioni del GdL richiesto. In tal caso, la Direzione Generale e la Società/RTI dovranno concordare e formalizzare nel PDA, secondo le esigenze espresse dalla Regione stessa, il mix delle figure professionali da utilizzare.

La distribuzione dell'impegno potrebbe non essere lineare durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; pertanto, potranno essere previsti periodi di lavoro ad intensità variabile in cui la Società/RTI dovrà assicurare il pieno supporto alla Regione.

#### **Articolo 6 – Garanzia Definitiva**

La Direzione Generale dà atto che, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n. 36/2003, la

Società/RTI ha prestato cauzione definitiva per l'adempimento degli obblighi e oneri contrattuali, mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/202\_\_, stipulata con la compagnia \_\_\_\_\_ (agenzia \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_), per la somma garantita pari ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

La cauzione definitiva - incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale – è stata rilasciata, in favore della Regione, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente contratto.

In particolare, la cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società/RTI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso, in forma scritta, dalla Regione.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Società/RTI dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Direzione Generale.

#### **Articolo 7 - Oneri, obblighi e modalità di esecuzione**

Sono a carico della Società/RTI tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

La Società/RTI è obbligata ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, negli atti di gara, nella RdO e nella relativa offerta presentata, nonché nel PDA.

Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle specifiche indicate negli atti di gara nonché alle caratteristiche tecniche e qualitative (eventualmente migliorative rispetto alla richiesta regionale) offerte. In ogni caso, la Società/RTI è obbligata ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società/RTI, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e la Società/RTI non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.

La Società/RTI è obbligata a:

- a. garantire, per tutta la durata contrattuale, l'insussistenza, nei propri riguardi, di situazioni di incompatibilità derivanti dall'essere beneficiario di contributi a valere sul FSC Campania 2021-2027;
- b. impiegare, a propria cura e spese, il GdL dedicato assicurando che esso rispetti, per tutta la durata contrattuale, i requisiti nonché le caratteristiche

- di cui al Capitolato d'appalto e all'Offerta tecnica presentata;
- c. garantire che ciascun componente del GdL, previamente all'assunzione dell'incarico consulenziale e per tutto il corso di svolgimento del medesimo, sia esente da qualsivoglia situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 5.12 del Capitolato d'appalto. A tal fine, la Società/RTI dovrà acquisire da ciascun professionista ed avere agli atti - pronta ad essere esibita alla Regione ovvero a qualunque forma di controllo - apposita dichiarazione, rilasciata ex D.P.R n. 445/2000, di "assenza di cause di incompatibilità";
  - d. nel caso in cui dovesse rendersi necessario, per esigenze proprie, sostituire uno o più componenti del GdL, darne tempestiva comunicazione alla Direzione Generale, la quale, dopo apposita verifica, in capo ai sostituti, degli stessi requisiti professionali dei soggetti sostituendi individuati in sede di gara, procederà ad autorizzazione;
  - e. sostituire uno o più componenti del GdL, su motivata richiesta alla Direzione Generale. Il curriculum vitae del soggetto proposto in sostituzione dovrà pervenire, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, alla Direzione Generale che potrà accettare la sostituzione o inviare motivato diniego;
  - f. garantire che ciascuna risorsa del GdL sia provvista di un personal computer e di autonomo accesso ad internet;
  - g. ottemperare a tutti i doveri verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la Società/RTI si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
  - h. applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime;
  - i. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell'Accordo Quadro e nel presente contratto;
  - j. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - k. garantire che la documentazione predisposta sia elaborata in conformità agli standard più comuni e, comunque, compatibili con le dotazioni informatiche della Regione;
  - l. nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che, a tale scopo, saranno predisposte e comunicate dalla Regione;
  - m. rendersi disponibile, secondo tempi ed esigenze rappresentate dalla Regione, per incontri, momenti di raccordo o partecipazione a gruppi di lavoro;
  - n. monitorare i risultati raggiunti, segnalare i miglioramenti rilevati ed i punti critici da affrontare e risolvere;
  - o. accettare, in ogni momento, verifiche ed accertamenti da parte di incaricati

- ella Regione, su andamento e adeguatezza dei servizi oggetto di prestazione;
- p. osservare le vigenti disposizioni in tema di informazione e pubblicità sul FSC;
- q. comunicare, tempestivamente, alla Direzione Generale le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nel presente contratto;
- r. non opporre alla Regione, contestazioni e pretese relative alla prestazione dei servizi;
- s. adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni in cui la Regione tratta informazioni riservate;
- t. mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. La Società/RTI potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti;
- u. rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale e dai contratti collettivi.

La Società/RTI si obbliga a che le attività contrattuali, salva autorizzazione per ragioni di emergenza, vengano svolte in presenza presso gli uffici regionali che saranno indicati all'atto dell'avvio della prestazione o successivamente. Sarà facoltà dell'Amministrazione regionale predisporre eventuali meccanismi (es. fogli firma, report periodici, ecc) di rilevazione ovvero di attestazione delle presenze presso ciascuna delle sedi dove risultano dislocate o, comunque, sono chiamate ad operare le risorse del GdL.

La Società/RTI si obbliga a far sì che i componenti del GdL accedano agli uffici della Regione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni del caso.

La Società/RTI prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della Regione, in raccordo e secondo i tempi, le modalità e le esigenze da questa manifestati.

Nel rispetto della normativa vigente, i servizi oggetto del presente contratto non sono affidati all'RTI in via esclusiva; pertanto, la Regione può affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dalla medesima Società/RTI.

La Società/RTI è tenuta a comunicare alla Regione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Nel periodo successivo all'avvio del servizio specifico, è data, altresì, facoltà alla Società/RTI di richiedere un periodo finalizzato alla presa in carico delle attività di progetto mediante l'affiancamento del personale regionale da parte del proprio personale, per la conoscenza dettagliata delle attività. Si precisa che le attività di affiancamento, se accordate, non prevedono alcun corrispettivo e non erodono il numero di "giornate lavorative" riferito al fabbisogno della Regione. Entro 15 (quindici) giorni dall'avvio delle prestazioni contrattuali, la Società/RTI è obbligato, poi, a presentare, sulla scorta di quanto previamente concertato con la Regione, il Piano Dettagliato delle Attività (PDA). Trattasi di elaborato documentale che definisce, in particolare, gli aspetti organizzativi del GdL, le

modalità operative e gestionali del servizio nel suo complesso nonché il cronoprogramma di calendarizzazione delle principali attività intermedie. I successivi aggiornamenti del PDA devono essere proposti entro 20 (venti) giorni dall'istanza motivata dell'RTI ovvero dalla richiesta della Regione. Il PDA ed i successivi aggiornamenti necessitano della formale approvazione della Direzione Generale, da intendersi quale assenso alla rispondenza strumentale del documento ad un'efficace ed efficiente attuazione del servizio

Nel corso dell'affidamento, sarà richiesto alla Società/RTI di assicurare al personale regionale, secondo modalità da concordare, il trasferimento del know-how acquisito sulle attività condotte, al fine di rendere l'eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile.

Al termine delle attività contrattuali, inoltre, la Società/RTI è tenuta, secondo modalità da concordare, ad effettuare il passaggio di tutte le conoscenze afferenti alle attività svolte nel corso dell'espletamento del servizio al personale regionale nonché a consegnare, senza alcun onere aggiuntivo, tutta la documentazione prodotta nel corso dell'affidamento, in formato digitalizzato e, ove possibile, altresì editabile.

#### **Articolo 8 - Clausola di manleva**

La Società/RTI si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione medesima che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La Società/RTI si obbliga, altresì, a sollevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

#### **Articolo 9 – Corrispettivo e modalità di pagamento**

L'importo complessivo massimo del Contratto, in base all'offerta economica presentata, ammonta ad € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), al netto di IVA, così strutturati:

<b>Profilo</b>	<b>Tariffa giornaliera (IVA esclusa)</b>	<b>Importo Complessivo (IVA esclusa)</b>
<b>Manager</b>	€	€
<b>Consulente senior</b>	€	€
<b>Consulente junior</b>	€	€
<b>Specialista</b>	€	€
	<i>Tot.</i>	€

Il suddetto importo trova copertura finanziaria a valere sulle risorse del FSC Campania 2021/2027.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Società/RTI dall'esecuzione del presente contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che saranno emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dalla Società/RTI in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sarà, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico la Società/RTI medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. La Società/RTI non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad

adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

**(NB. INSERIRE presupposti, modalità di fatturazione e erogazione dei corrispettivi contrattuali, come descritti all'art. 12 del Capitolato d'Appalto, secondo la scelta operata da Appaltatore.)**

#### **Articolo 10 – Cessione dei crediti e cessione del contratto**

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società/RTI nei confronti della Regione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di Appalto Specifico, nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Regione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Regione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023, è vietata la cessione totale o parziale dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti Attuativi, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di violazione di detto obbligo, si procede con la risoluzione, ex art. 1456 cod. civ., dell'Accordo quadro o del Contratto Attuativo, con conseguente perdita della garanzia costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte della Regione per maggior danno arrecato.

#### **Articolo 11 – Subappalto**

**<da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto>**

Considerato che all'atto dell'offerta la Società/RTI non ha inteso fare ricorso al subappalto, la Società/RTI medesima non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

**<da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]**

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate dalla Società/RTI in fase di presentazione dell'offerta, di seguito riportate \_\_\_\_\_.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri della Società/RTI: esso rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. La Società/RTI si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L'esecuzione delle attività subappaltate non può costituire oggetto di ulteriore subappalto.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ciascun pagamento incassato, l'Appaltatore deve trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al Subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena – oltre quanto già previsto all'art. 15 del presente Accordo Quadro - la sospensione dei pagamenti successivi.

## Articolo 12 - Risoluzione e recesso

La Regione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'RTI, nei seguenti casi:

- a. l'RTI si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del presente contratto, in una delle situazioni di cui 94, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla gara;
- b. l'RTI ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Appalto Specifico un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lett. e) D.Lgs. 36/2023;
- c. mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione;
- d. nei casi enunciati agli artt. 10.5.1, 13, 17 e 21 del Capitolato nonché nell'ipotesi di violazione degli obblighi, in materia di subappalto, di cui all'art. 14 del medesimo Capitolato;
- e. applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa;
- f. nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'RTI di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- g. mancato rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- h. rilascio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di attestazioni recanti l'esistenza di motivi ostativi alla stipula previsti dalle norme di contabilità pubblica e dal D. Lgs. 36/2023.

Nelle fattispecie di cui sopra, non si applicano i termini previsti dall'art. 21, comma nonies, L. 241/1990.

La Regione deve risolvere il presente contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'RTI, nei seguenti casi:

- i. qualora nei confronti della Società/RTI sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 95, D.Lgs. 36/2023;
- j. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

La Regione si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., ed all'esecuzione in danno, a spese della Società/RTI, in caso di grave inadempimento alle obbligazioni assunte dal medesimo.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Società/RTI ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Regione avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa. Ove l'escussione non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, resta

fermo il diritto della Regione al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.  
La Regione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, previo indennizzo all'RTI delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno ex art. 1671 c.c., nei casi di:

- a. reiterati inadempimenti dell'RTI, anche se non gravi;
- b. giusta causa, intendendosi per questo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - qualora sia stato depositato contro la Società/RTI un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società/RTI, resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;
  - in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

#### **Articolo 13 – Inadempimenti e Penali**

La Regione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante la vigenza del Contratto, per assicurare che la Società/RTI osservi scrupolosamente tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza della Società/RTI gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

Ove si verificano inadempienze contrattuali, non imputabili a forza maggiore o caso fortuito ovvero alla Regione, quest'ultima si riserva di applicare le penali nelle misure sottoindicate:

	<b>CASISTICA</b>	<b>VALORE DELLA PENALE</b>
1	Ritardo nella presentazione del PDA iniziale ovvero dei successivi aggiornamenti	<b>0,5</b> per mille dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni giorno solare di ritardo
2	Ritardo nell'avvio della erogazione dei servizi di cui al PDA	<b>0,5</b> per mille dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni giorno solare di ritardo
3	Ritardo nella consegna di elaborati previsti dal PDA o rispetto ai termini concordati tra l'AdG e l'OE	<b>0,5</b> per mille dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni giorno solare di ritardo
4	Realizzazione di attività non conformi a quanto stabilito nel PDA	<b>0,5</b> per mille dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine accordato per porre rimedio
5	ritardo nella sostituzione di risorse del GdL, su istanza della Regione	<b>0,5</b> per mille dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni giorno solare di ritardo
6	Ritardo nella trasmissione alla Regione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore	<b>0,5</b> per mille dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni giorno solare di ritardo

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Società/RTI esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contrattuali; tali penali sono applicate sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto; la Società/RTI dovrà comunicare,

parimenti per iscritto, le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero tardive, le penali saranno applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l'RTI dall'adempimento della relativa obbligazione contrattuale.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato mediante detrazione delle somme dovute in seguito alla fatturazione; per la quota detratta dal corrispettivo spettante, l'RTI deve emettere una nota di credito, pari all'importo della penale, ovvero decrementare la fattura di un valore pari all'importo della penale stessa. La Regione si riserva di applicare le predette penali mediante escussione parziale della cauzione definitiva.

L'applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, è causa di risoluzione contrattuale

#### **Articolo 14 –Protocollo di Legalità e Obblighi di tracciabilità finanziaria**

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli, in data 1/08/2007, e pubblicato sul BURC n. 54 del 15/10/2007, le parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

La Società/RTI è tenuto, a pena di risoluzione contrattuale, al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..

La Società/RTI ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di essi.

La Società/RTI si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La Società/RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Articolo 15 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi è stabilita la competenza, in via esclusiva, del Foro di Napoli.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Articolo 16 - Trattamento dei dati personali**

La Società/RTI dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce

in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società/RTI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla Società/RTI medesima ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del contratto, la Società/RTI acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società/RTI si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società/RTI si obbliga ad adottare le misure di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società/RTI si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy e farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento.

La Società/RTI prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei dati personali e di privacy applicate.

La violazione degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce causa di risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione.

#### **Articolo 17 - Clausola anti-pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'RTI, con riferimento a ciascuno degli operatori economici che lo compongono, dichiara: a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società/RTI e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione; b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società/RTI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Regione per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

#### **Art. 18 - Codice del comportamento**

La Società/RTI è obbligata, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09/03/2021, pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione

contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione.

#### **Articolo 19 – Rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato del presente contratto, si rinvia alla vigente normativa in materia, per quanto compatibile, all'Accordo Quadro ed al Capitolato di Appalto.

#### **Articolo 20 – Comunicazioni tra le parti**

Per gli effetti del presente contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Regione e la Società/RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi pec:

- Regione: [adg.fsc@pec.regione.campania.it](mailto:adg.fsc@pec.regione.campania.it);
- Società/RTI: \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 21 – Imposte e tasse**

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, per volontà della Regione, il presente contratto è stipulato in forma privata. Pertanto, in caso d'uso, saranno a carico della parte attoria, ai sensi del DPR n. 642/1972, le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione contrattuale, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

#### **Articolo 22 - Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto**

I rapporti contrattuali tra le parti saranno gestiti dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), \_\_\_\_\_, funzionario della Direzione Generale, e dal Responsabile del Servizio, \_\_\_\_\_.

Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) è \_\_\_\_\_, funzionario della Direzione Generale.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata alla controparte con un anticipo di 7 (sette) giorni rispetto alla data di designazione medesima.

#### **Articolo 23 – Responsabile del trattamento dei dati personali**

Con la sottoscrizione del presente contratto, \_\_\_\_\_ è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine, il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice della Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'apposito Accordo allegato, quale parte integrante, al presente contratto.

\_\_\_\_\_

**Regione Campania**

\_\_\_\_\_

*Ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, le firme del RTI appaltatore e della Direzione Generale sono apposte digitalmente al presente documento, che sostituisce il documento cartaceo con firme autografe, e valgono anche per accettazione espressa, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 18.*

**(All. n. 1)**

**ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016**

tra  
**REGIONE CAMPANIA**  
(titolare)

e  
**RTI "Deloitte Consulting S.r.l. Società Benefit - CLES S.R.L. - Deloitte & Touche S.p.A"**  
(responsabile)

**PREMESSO CHE**

<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<u>REGIONE CAMPANIA</u>
<p><b>Legale rappresentante:</b> _____</p> <p><b>Codice Fiscale:</b> 80011990639</p> <p><b>Sede Legale:</b> Via Santa Lucia, 81 – 80132 – Napoli</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Titolare del Trattamento delegato ai sensi della DGR n. 466/2018</u></b></p> <p>_____, in qualità di Direttore Generale p.t. della Direzione Generale "Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e Coesione" Centro Direzionale – Isola C3 – 80143 – Napoli Tel. 081/ _____ mail: dg.01@regione.campania.it – pec: adg.fsc@pec.regione.campania.it</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)</u></b></p> <p>_____</p> <p>Via Santa Lucia, 81 – 80132 – Napoli Tel. 081/ _____ mail: dpo@regione.campania.it – pec: dpo@pec.regione.campania.it.</p>
<hr/> <p><b>Società (mandataria in caso di RTI):</b> _____</p> <p><b>Legale rappresentante, giusta procura:</b> _____</p> <p><b>Codice Fiscale:</b> _____</p> <p><b>Sede Legale:</b> _____ – _____ – _____</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Responsabile del trattamento</u></b></p> <p>" _____ "</p> <p>_____ – _____ – _____</p> <p>Tel. _____ – fax _____</p> <p>mail: _____ – pec: _____</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Responsabile della Protezione dei dati (DPO)</u></b></p> <p>_____</p> <p>_____ – _____ – _____</p> <p>Tel. _____</p> <p>mail: _____ – pec: _____</p>

- in relazione alla procedura di gara (n. \_\_\_/A/202\_), in data \_\_\_/\_\_\_/202\_, è stato sottoscritto

l'Accordo Quadro (rep. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/202\_\_) finalizzato all'aggiudicazione di appalti specifici per l'affidamento del servizio complessivo di "Assistenza tecnica per l'attuazione del piano di interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 della Regione Campania" (CUP Società/RTI "\_\_\_\_\_" – CIG Società/RTI "\_\_\_\_\_" ), di durata quadriennale, con tre operatori economici, tra cui la Società/RTI "\_\_\_\_\_";

- successivamente, è stato avviato il confronto competitivo (proc. \_\_/AS/202\_\_), per l'affidamento della Linea di Servizio \_\_ "\_\_\_\_\_" (CIG derivato \_\_\_\_\_ - CUP \_\_\_\_\_) (di seguito, Servizio);
- con Decreto Dirigenziale n. \_\_ del \_\_/\_\_/202\_\_, l'US "Grandi Opere" (US 60.06) ha proceduto all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in questione alla Società/RTI "\_\_\_\_\_" per l'importo complessivo offerto pari ad € \_\_\_\_\_, oltre IVA;
- con Decreto Dirigenziale n. \_\_ del \_\_/\_\_/202\_\_, si è provveduto ad affidare alla Società/RTI "\_\_\_\_\_" la LdS \_\_;
- per il Servizio, è prevista, tra le parti, la stipula di un contratto (di cui il presente accordo costituisce parte integrante), alla cui sottoscrizione la Società/RTI ha conferito procura a \_\_\_\_\_;
- il Servizio e le relative attività comportano il trattamento dei dati personali di cui la Regione è titolare ("Titolare"), soggetti all'ambito applicativo del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "GDPR" o "Regolamento");
- l'art. 4, comma 1, punto 8), del GDPR definisce "Responsabile del trattamento" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- il Titolare del trattamento di dati personali può proporre una persona fisica, una persona giuridica, una pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione od organismo quale responsabile al trattamento dei dati che sia nominato tra soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo di sicurezza;
- l'art. 28 del GDPR, par. 1, 2 e 3, dispone che: *"1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato; 2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche. 3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del*

*trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”;*

- è intenzione del Titolare procedere alla designazione formale del Responsabile esterno del Trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, consentendo a quest’ultimo e alle persone dallo stesso autorizzate il trattamento dei soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per adempiere ai compiti loro attribuiti;
- il Responsabile deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa richiesti dalle disposizioni pro tempore vigenti in materia e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
- è intenzione del Titolare consentire l'accesso sia al Responsabile che alle persone autorizzate al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza è strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro attribuiti;
- il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Titolare per iscritto con il presente accordo e con eventuali accordi successivi.

**Considerato che** la Società/RTI “ \_\_\_\_\_ ” ha dichiarato e garantito di possedere competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza e integrità dei dati personali trattati, nonché in relazione alla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

La **REGIONE CAMPANIA** (di seguito “Regione”), quale Titolare dei dati da cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, ha delegato, con Deliberazione di Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, al trattamento dei dati gestiti dalla Direzione Generale 50.01 “Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e Coesione”, il Direttore Generale p.t. \_\_\_\_\_ (di seguito “Titolare”).

Il Titolare, col presente atto, designa ed istruisce la Società/RTI “ \_\_\_\_\_ ”, quale Responsabile dei trattamenti dei dati personali (di seguito “Responsabile”) effettuati in relazione al Servizio.

#### **1 OBBLIGHI DEL TITOLARE**

Il **Titolare** affida al Responsabile tutte – ed in via esclusiva - le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione al Servizio e si impegna a comunicare, per iscritto, al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.

Il **Titolare** dichiara, inoltre, che i dati da lui trasmessi al Responsabile sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

#### **2 OBBLIGHI RESPONSABILE**

Il **Responsabile**, per quanto di propria competenza, è tenuto, in forza di legge per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, ad osservare gli obblighi in relazione alle misure di sicurezza previste in applicazione della normativa vigente in

materia di trattamento di dati personali, fornendo assistenza al Titolare e mettendo in atto le misure di sicurezza idonee a garantirne il rispetto.

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile assiste il Titolare per adottare le appropriate misure di sicurezza tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento definite dal Titolare.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento.

Su richiesta del Titolare, il **Responsabile** del trattamento lo assisterà nelle procedure dinanzi all'Autorità di Vigilanza o all'Autorità Giudiziaria competente per le attività di sua competenza.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il **Responsabile** ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigenti in materia di trattamento di dati personali specificamente diretti ai **Responsabili** del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.

Il **Responsabile** sarà, inoltre, tenuto a comunicare, tempestivamente, al Titolare eventuali istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali oggetto del contratto.

### 3 SUB-RESPONSABILI

Col presente Accordo, il Responsabile si impegna ad informare il Titolare di altri eventuali ulteriori responsabili del trattamento impegnati nella prestazione del Servizio.

Nell'ambito di questo Accordo, il Titolare fornirà un'autorizzazione scritta al Responsabile affinché lo stesso possa ricorrere a eventuali sub responsabili.

In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del Regolamento e devono intendersi estese, anche al sub-responsabile, le istruzioni di cui all'Allegato A) del presente Accordo.

### 4 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le comunicazioni tra le parti, relative al presente Accordo, dovranno essere indirizzate:

- per il **Titolare** - pec: [adg.fsc@pec.regione.campania.it](mailto:adg.fsc@pec.regione.campania.it);
- per il **Responsabile** - pec: \_\_\_\_\_.

### 5 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

Al termine delle operazioni di trattamento affidate nonché all'atto di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, il Responsabile, a discrezione del Titolare, sarà tenuto:

- a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento  
*oppure*
- a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali etc).

In entrambi i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto, contenente l'attestazione che, presso il Responsabile, non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare

controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

La presente nomina avrà efficacia fintanto che sia erogato il Servizio, salvi gli specifici obblighi che, per loro natura, sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia, per qualsiasi motivo, o il servizio non fosse più erogato, anche il presente Accordo verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

La presente nomina ha validità per tutta la durata del rapporto contrattuale intercorrente tra il Titolare e il Responsabile, salva la facoltà di revoca da parte del Titolare. La perdita da parte del Responsabile dei requisiti di cui all'art. 28 del Regolamento consentirà al Titolare di esercitare la facoltà di revoca, senza obbligo di corresponsione di alcun risarcimento e/o indennità al Responsabile, mediante invio di una comunicazione scritta contenente la manifestazione della volontà di revoca.

Il Responsabile è a conoscenza del fatto che il mancato adempimento dell'obbligo di diligente e corretta esecuzione delle predette istruzioni potrà costituire elemento di valutazione della sua attività oltre a rilevare in termini di responsabilità – sia nei confronti del Titolare che di terzi in genere - ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile.

Resta inteso che il presente Accordo non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo, a meno di specifiche implementazioni richieste.

Con il presente Accordo, si intende espressamente revocare e sostituire ogni altro accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali

**Società/RTI**  
**(Responsabile)**

---

**Regione Campania**  
**(Titolare)**

---

**(Allegato A)**

**Istruzioni sul trattamento dei dati personali impartite dalla Regione Campania, per il tramite del Direttore Generale p.t. DG 50.01, Titolare del trattamento, alla Società/RTI “ \_\_\_\_\_ .A”, designato Responsabile del trattamento.**

Il **Responsabile** del trattamento è tenuto ad effettuare i trattamenti dei dati nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento e di ogni ulteriore provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti e delle libertà degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il **Responsabile** è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l’esattezza e la completezza dei dati (provvedendo, se necessario, al relativo aggiornamento) e conservando i dati per un periodo di tempo, come concordato con il Titolare del trattamento. Inoltre, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato esclusivamente in conformità alle finalità previste e dichiarate dal Titolare e, pertanto, in conformità alle informazioni che il Titolare medesimo ha comunicato agli interessati nonché nel rispetto delle procedure e dei modelli di informativa e/o consenso elaborati da quest’ultimo.

Il **Responsabile** è tenuto ad iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a richiesta formale da parte del Titolare del trattamento.

In caso di revoca della designazione a Responsabile dei trattamenti, o di cessazione di un trattamento, il **Responsabile** dovrà seguire le istruzioni impartite dal Titolare.

Il **Responsabile**, in accordo con il Titolare del trattamento, adotta, in relazione al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, misure di sicurezza atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In particolare, deve assicurare, in ogni momento, che la sicurezza fisica e logica dei dati oggetto di trattamento sia conforme alle norme vigenti. Le misure di sicurezza adottate dovranno, in ogni situazione, secondo quanto previsto dagli artt. 32 e ss. del Regolamento, uniformarsi allo “standard” di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge.

Il **Responsabile** deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli (da 32 a 36) del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni rese disponibili, ed in particolare:

- assistere il Titolare medesimo, qualora intenda effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, relativamente a un trattamento svolto dal Responsabile;
- comunicare al Titolare qualsiasi elemento che possa compromettere il corretto trattamento dei dati personali e, senza ritardo e per iscritto, comunicare ogni violazione dei dati personali. In particolare, il Responsabile garantirà il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 33 del Regolamento e fornirà al Titolare una descrizione dettagliata:
  - della violazione verificatasi;
  - dei dati personali interessati (comprensivi delle categorie e del numero approssimativo degli interessati);
  - delle categorie e del numero approssimativo delle registrazioni dei dati personali violati;

- delle probabili conseguenze della violazione;
- di ogni ulteriore informazione e/o documentazione richiesta dal Titolare, non appena disponibili;

- informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione dallo stesso fornita violi il Regolamento o altre norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Il **Responsabile**, secondo gli accordi intrapresi con il Titolare, è tenuto ad effettuare ogni procedura di eventuale conservazione dei dati e delle informazioni nella propria disponibilità per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per adempiere agli obblighi di legge o per perseguire le finalità per le quali sono stati raccolti dallo stesso Titolare o successivamente utilizzati.

Il **Responsabile** è inoltre tenuto a:

- designare un **Responsabile della Protezione dei Dati personali ("DPO")**, in conformità a quanto disposto dall'art. 37 e ss. del Regolamento e comunicare i dati di contatto all'Autorità di controllo e al Titolare del trattamento;
- adempiere agli obblighi di cui all'art. 30 del Regolamento, curando la tenuta di un Registro delle attività di trattamento e fornire al Titolare tutte le informazioni utili ai fini della tenuta del Registro;
- individuare, per iscritto, gli incaricati del trattamento dei dati personali (persone fisiche o gruppi omogenei), impartire loro le istruzioni idonee alle attività da svolgere e finalizzate a trattare, in modo sicuro e riservato, i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato e sicuro e vigilare sul loro operato, garantire che gli incaricati siano formalmente impegnati a rispettare gli obblighi di segretezza e confidenzialità e ricevano la formazione necessaria. Il **Responsabile** trasmetterà al Titolare l'elenco delle persone autorizzate al trattamento. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Titolare.
- gestire iniziative di formazione destinate agli incaricati del trattamento;
- assicurarsi che ad ogni Incaricato sia assegnata una credenziale di autenticazione. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'Incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e suo esclusivo dell'Incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave;
- prescrivere necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e/o la diligente custodia del dispositivo in possesso ed uso esclusivo dell'Incaricato;
- assicurare che la parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, sia composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'Incaricato e deve essere modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave deve essere modificata almeno ogni tre mesi;
- assicurare che il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa essere assegnato ad altri Incaricati, neppure in tempi diversi;
- assicurare che sia operata la cancellazione del codice identificativo personale in caso venga a cessare la necessità di accesso da parte dell'Incaricato e assicurare che sia operata la disabilitazione nel caso intervenga un'inattività per più di sei mesi;

- predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza o impedimento dell'Incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, si possa comunque assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici.

In tal caso la custodia delle copie delle credenziali deve essere organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente, per iscritto, i soggetti incaricati della loro custodia;

- prevedere, con criteri restrittivi, profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo Incaricato o gruppo omogeneo, se necessario e configurarli prima dell'inizio dei trattamenti;
- prevedere l'impiego di sistemi di autorizzazione che, secondo il concetto che "è vietato ciò che non è espressamente permesso", consentono di accedere ai dati per effettuare le operazioni di trattamento secondo il proprio specifico profilo utente;
- verificare, ad intervalli almeno annuali, la sussistenza delle ragioni che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione;
- installare, sugli elaboratori, idonei programmi contro il rischio di intrusione e accesso abusivo in accordo ai requisiti di legge, da aggiornare comunque ogni sei mesi;
- provvedere, ogni qualvolta vi sia la segnalazione della presenza di vulnerabilità nei programmi utilizzati, all'aggiornamento dei programmi utilizzati, entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi;

In caso di archiviazione/conservazione dei dati su apparati di elaborazione informatica non gestiti dal Titolare, prevedere l'adozione di copie di back-up e il ripristino dei dati in tempi certi e, comunque, non superiori a sette giorni.

Inoltre, per il trattamento di dati "particolari" (ex dati sensibili e giudiziari) definiti dal Regolamento, il **Responsabile** deve:

- prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile solamente nel caso in cui le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili. In caso contrario i supporti dovranno essere distrutti;
- assicurare che la memorizzazione dei dati sensibili e genetici presenti su elenchi, registri o banche dati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell'interessato, ovvero che la memorizzazione dei dati sensibili sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione tra i dati sensibili e genetici e gli altri dati personali che possano permettere l'identificazione dell'interessato;
- assicurare che il trasferimento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale in formato elettronico, avvenga in maniera cifrata.

Il **Responsabile** deve procedere ad un controllo periodico sui rischi effettivi e sulla efficacia delle contromisure adottate e deve redigere, in aggiunta al suindicato registro dei trattamenti, un documento che descriva le misure di sicurezza effettivamente adottate a fronte dei trattamenti assegnati ed ai requisiti sopra esposti.

In merito al trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici, il Responsabile è tenuto a predisporre un archivio per gli atti e i documenti con dati personali, individuando, per iscritto, gli Incaricati con i relativi profili di accesso ai dati ed ai documenti.

Il trattamento dei dati particolari dovrà, infine, prevedere l'utilizzo di appositi contenitori/armadi con lucchetti o serrature.

E' fatto comunque assoluto divieto al Responsabile designato della diffusione dei dati, della

comunicazione non autorizzata a terzi e, più in generale, è fatto divieto di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate.

Il **Titolare** del trattamento vigilerà sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite al Responsabile, effettuando periodiche azioni di verifica. A tale scopo, il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente accordo. In ogni caso il Titolare si impegna, per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità.

Il **Responsabile** potrà designare, esclusivamente previa autorizzazione scritta del Titolare, altri responsabili del trattamento (d'ora innanzi: "Sub-responsabili"). I Sub-responsabili dovranno essere nominati tramite contratto o atto giuridico avente a oggetto i medesimi obblighi imposti al Responsabile con il presente accordo e, in particolare, il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR. In caso di nomina di Sub-responsabili, il Responsabile risponderà, nei confronti del Titolare, dei relativi inadempimenti, a meno che non riesca a dimostrare che il danno non è in alcun modo a lui imputabile.

Il **Responsabile** è chiamato ad evadere, tempestivamente, le richieste del Titolare e a collaborare con lo stesso all'adozione di soluzioni organizzative, logistiche, tecniche e procedurali idonee ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Il **Responsabile** è inoltre chiamato a collaborare con il Titolare, al fine di consentire a quest'ultimo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.